

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni»

(Parere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 ottobre 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258 reca il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro per le comunicazioni, di recente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84.

Tuttavia, in una prospettiva di intervento modificativo di impatto minimo sulla struttura organizzativa esistente, il presente schema di regolamento interviene effettuando i soli aggiustamenti che, alla luce dell'esperienza maturata, si sono evidenziati ancora necessari e opportuni, nonché provvede alla correzione di taluni refusi che sono rimasti nella formulazione del regolamento.

I predetti aggiustamenti – ad invarianza della spesa – riguardano, in particolare, la razionalizzazione dell'assetto organizzativo degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni, mediante la previsione di una Segreteria tecnica, che è indispensabile in un Ministero altamente tecnico quale quello delle comunicazioni. Peraltro, quasi tutti i Ministeri con portafoglio sono dotati di segreteria tecnica.

Il contenuto del provvedimento – strutturato come "novella" – viene di seguito sommariamente illustrato.

L'**articolo 1** della novella reca una modifica all'articolo 2, comma 1, del dPR 14 maggio 2001, n. 258, laddove sono elencati gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni. La norma inserisce in tale elenco la lettera g) relativa alla istituzione della Segreteria tecnica, quale organo destinato a svolgere un'attività di supporto al Ministro di carattere conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore.

Si prevede l'istituzione all'interno degli uffici di diretta collaborazione di una Segreteria tecnica, quale organo che sarà costituito, nell'ambito del contingente di personale di novantasei unità già previsto dall'articolo 8, comma 1, del dPR n. 258/2001, da un *pool* di esperti altamente qualificati del settore delle comunicazioni con il compito di svolgere un'attività di supporto al Ministro di carattere conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore. Per quanto riguarda l'invarianza della spesa derivante da tale disposizione si rinvia a quanto segnalato in merito all'articolo 5.

Al riguardo, si segnala che la necessità di un organo di supporto specialistico è in linea con la struttura della maggior parte degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri (il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, il Ministero del lavoro ai sensi del D.P.R. 17

maggio 2001, n. 297, il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, il Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, il Ministero dell'interno ai sensi del D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183).

L'**articolo 2** apporta una modifica all'art. 9 del dPR n. 258/01 provvedendo a correggere un refuso relativo al numero delle unità di personale del contingente degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni. Infatti, erroneamente, l'articolo 9 del dPR 258/01 riporta la cifra di "novantadue" unità anziché di "novantasei" come già stabilito dall'art. 8, comma 1 del medesimo regolamento.

Tale norma, con tutta evidenza, non comporta un aumento del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni: vedasi infatti l'art. 8, comma 1 del dPR n. 258/01 che già stabilisce in novantasei unità il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione. La disposizione, quindi, non comporta alcun aumento di spesa, ma rettifica un mero errore materiale presente nel dPR n. 258/2001.

L'**articolo 3** aggiunge, dopo l'articolo 7 del dPR n. 258/01, l'articolo 7-*bis* con il quale viene istituita, nell'ambito del contingente di novantasei unità di personale previsto per gli uffici di diretta collaborazione, una segreteria tecnica quale organo di supporto conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni all'opera del Ministro, coordinata e diretta dal Capo della segreteria tecnica, scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

La Segreteria tecnica è composta, nell'ambito delle unità del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, da esperti altamente qualificati nel settore delle comunicazioni. Pertanto, la disposizione non comporta alcun aumento di spesa. Infatti, al riguardo si rappresenta che l'articolo 8, comma 1, del dPR n. 258/2001 già prevede che nei limiti del contingente di novantasei unità il Ministro possa individuare *"collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti o consulenti con particolari professionalità o specializzazioni non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali ... il cui numero non può superare il 20% del contingente"* di novantasei unità.

L'articolo 3, inoltre, prevede che la Segreteria tecnica sia diretta e coordinata dal Capo della Segreteria tecnica individuato dal Ministro con proprio provvedimento e scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero delle comunicazioni.

L'**articolo 4** modifica l'articolo 8 del dPR n. 258/01, inserendo la figura del Capo della Segreteria tecnica nell'elenco dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, le cui posizioni sono, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 8, da considerarsi aggiuntive rispetto al contingente di novantasei unità del personale di diretta collaborazione.

L'**articolo 5** prevede, con una novella dell'articolo 10 del dPR n. 258/2001, il trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica, equiparato al trattamento economico di un dirigente di prima fascia. In particolare, il trattamento economico in questione è articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero delle comunicazioni ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero.


Tale disposizione non comporta un onere a carico del Bilancio dello Stato. Infatti, in conformità al parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2006, a garanzia dell'invarianza della spesa è previsto che l'onere derivante dal trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica sia compensato sopprimendo contestualmente alla nomina una delle tre posizioni di livello generale di cui all'art. 32-*quater*, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300. Ciò a copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica.

Infine, si segnala che il trattamento economico dei vertici degli uffici di diretta collaborazione impinge sul cap. 1003 mentre il trattamento economico del dirigente di prima fascia previsto dall'art. 32-*quater*, comma 3 del decreto legislativo 300/1999 impinge sul capitolo 1007. Entrambi i capitoli competono al centro di responsabilità della Direzione generale per le risorse umane del Ministero delle comunicazioni. Pertanto, la compensazione avverrebbe tra capitoli afferenti ad uno stesso centro di responsabilità.

L'**articolo 6** reca la clausola dell'invarianza della spesa, come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria.

Roma, 14 settembre 2006

il Capo dell'Ufficio legislativo
Avv. Mario Antonio Scino



Visto:
il Ministro



*SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE
AL DPR 14 MAGGIO 2001, N. 258
DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ravvisata l'esigenza di riorganizzare gli uffici che svolgono compiti di collaborazione per l'espletamento delle attività indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 4 settembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato _____, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.258, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "g) Segreteria tecnica".

Art. 2

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.258, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "novantadue" è sostituita dalla seguente: "novantasei".

Art. 3

1. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.258, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis
Segreteria tecnica

1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore. La Segreteria tecnica è composta, nell'ambito delle unità del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, da esperti altamente qualificati nel settore delle comunicazioni.

2. La Segreteria tecnica è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria tecnica individuato dal Ministro con proprio provvedimento e scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.".

Art. 4

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.258, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "controllo interno" sono aggiunte le seguenti : "e del Capo della Segreteria tecnica".

Art. 5

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni, alla lettera b), dopo le parole "Vice Capo di Gabinetto", sono aggiunte le seguenti : ", per il Capo della Segreteria tecnica".

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica è compensato sopprimendo contestualmente alla nomina una delle tre posizioni di livello dirigenziale generale di cui all'art. 32-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

il Ministro delle comunicazioni

il Ministro dell'economia e delle finanze

il Ministro per le riforme e
l'innovazione nella pubblica amministrazione



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 8083/06

Roma, addi. 17 OTTOBRE 2006

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento governativo recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001 n. 258..

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 3640/2006 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI
Gab. dell'On. Ministro
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE





Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 9 ottobre 2006

N. della Sezione:
3640/2006

OGGETTO:

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.
Schema di regolamento
governativo recante modifiche e
integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 14
maggio 2001 n. 258.

La Sezione

Vista la relazione n.
GM146011/4228/4/DL/MG del 14
settembre 2006, pervenuta il giorno

successivo con la quale il Ministero delle comunicazioni ha chiesto il parere
sullo schema di regolamento indicato in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giovanni
de Cesare;

PREMESSO

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento in oggetto,
predisposto ai sensi dell'art.17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n.

400, apporta alcune modifiche e integrazioni al d.P.R. 14 marzo 2001 n.258, avente ad oggetto la disciplina degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro al fine di adeguarne l'organizzazione, di recente modificato dal d.P.R. 2 marzo 2004, n.84.

Lo schema di regolamento, redatto in forma novellistica, si compone di sei articoli.

L'articolo 1 della novella reca una modifica all'articolo 2, comma 1, del d.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, laddove sono elencati gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni. La norma inserisce in tale elenco la lettera g) relativa alla istituzione della Segreteria tecnica, quale organo destinato a svolgere un'attività di supporto al Ministro di carattere conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni per la elaborazione, l'impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore.

Si prevede l'istituzione all'interno degli uffici di diretta collaborazione di una Segreteria tecnica, quale organo che sarà costituito, nell'ambito del contingente di personale di novantasei unità già previsto dall'articolo 8, comma 1, del d.P.R. n. 258 del 2001, da un *pool* di esperti altamente qualificati del settore delle comunicazioni con il compito di svolgere un'attività di supporto al Ministro di carattere conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali di settore. Per quanto riguarda l'invarianza della spesa derivante da tale disposizione si rinvia a quanto segnalato in merito all'articolo 5.

L'articolo 2 apporta una modifica all'art. 9 del d.P.R. n. 258 del 2001 provvedendo a correggere un refuso relativo al numero delle unità di personale del contingente degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni. Infatti, erroneamente, l'articolo 9 del d.P.R. n. 258 del 2001 riporta la cifra di "novantadue" unità anziché di "novantasei" come già stabilito dall'art. 8, comma 1 del medesimo regolamento.

L'articolo 3 aggiunge, dopo l'articolo 7 del d.P.R. n. 258 del 2001, l'articolo *7-bis* con il quale viene istituita, nell'ambito del contingente di novantasei unità di personale previsto per gli uffici di diretta collaborazione, una Segreteria tecnica quale organo di supporto conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni all'opera del Ministro, coordinata e diretta dal Capo della Segreteria tecnica, scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

L'articolo 3, inoltre, prevede che la Segreteria tecnica sia diretta e coordinata dal Capo della Segreteria tecnica individuato dal Ministro con proprio provvedimento e scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero delle comunicazioni.

L'articolo 4 modifica l'articolo 8 del d.P.R. n. 258 del 2001, inserendo la figura del Capo della Segreteria tecnica nell'elenco dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, le cui posizioni sono, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 8, da considerarsi aggiuntive rispetto al contingente di novantasei unità del personale di diretta collaborazione.

L'articolo 5 prevede, con una novella dell'articolo 10 del d.P.R. n. 258 del 2001, il trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica, equiparato al trattamento economico di un dirigente di prima fascia. In particolare, il trattamento economico in questione è articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero delle comunicazioni ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero.

Tale disposizione non comporta un onere a carico del bilancio dello Stato. Infatti, in conformità al parere espresso dal Ministero dell'economia e

delle finanze in data 4 agosto 2006, a garanzia dell'invarianza della spesa è previsto che l'onere derivante dal trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica sia compensato sopprimendo contestualmente alla nomina una delle tre posizioni di livello generale di cui all'art. 32-*quater*, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300. Ciò a copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica.

Infine, riferisce l'Amministrazione che il trattamento economico dei vertici degli uffici di diretta collaborazione impinge sul cap. 1003 mentre il trattamento economico del dirigente di prima fascia previsto dall'art. 32-*quater*, comma 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999 impinge sul capitolo 1007. Entrambi i capitoli competono al centro di responsabilità della Direzione generale per le risorse umane del Ministero delle comunicazioni. Pertanto, la compensazione avverrebbe tra capitoli afferenti ad uno stesso centro di responsabilità.

L'articolo 6 reca la clausola dell'invarianza della spesa, come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria.

CONSIDERATO


L'Amministrazione, seppure in due tempi, ha esibito al Collegio tutti i pareri necessari degli uffici interessati e lo schema di regolamento è stato deliberato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2006, ma in data 28 settembre 2006 è giunta al Presidente del Consiglio di Stato una lettera del Ministro per l'attuazione del programma di Governo con allegate le linee guida per la redazione degli schemi di provvedimenti attuativi dell'articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, già inviata a tutte le amministrazioni. In particolare si fa riferimento in questa direttiva ad una riduzione del trenta per cento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, ivi comprese le "segreterie tecniche".

Orbene, sembra a questo Collegio che l'Amministrazione referente debba rivedere e meglio anche specificare e illustrare, alla luce della direttiva, le modifiche regolamentari formulate, tenendo conto di quanto dirà conclusivamente anche il Ministero dell'economia e finanze e l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del suo istituzionale compito di coordinamento. L'Amministrazione è pertanto invitata a presentare con ogni possibile urgenza alla segreteria di questo Collegio quanto sopra esposto.


P.Q.M.


Sospende l'adozione del parere in attesa dell'incombente istruttoria.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell'Adunanza
(Pasquale Cucchi)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)





Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 8863/06

Roma, addi. 24/11/2006

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento governativo recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica, 14 maggio 2001 n.258.

MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI
Gab. dell'On. Ministro
ROMA

D'ordine del Presidente,
mi pregio di trasmettere il
parere numero n. 3640/2006
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]





Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 6 novembre 2006

N. della Sezione:
3640/2006

OGGETTO:

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI -
Schema di regolamento governativo recante
modifiche e integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica, 14 maggio
2001 n.258.

La Sezione

Vista la relazione n.
GM146011/4228/4/DL/MG del 14
settembre 2006, pervenuta il giorno

successivo con la quale il Ministero delle comunicazioni ha chiesto il parere sullo
schema di regolamento indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio di questa Sezione del 9 ottobre 2006 e la nota
di risposta del Ministro delle comunicazioni in data 26 ottobre 2006.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giovanni de
Cesare;

PREMESSO

L'Amministrazione aveva riferito che lo schema di regolamento in
oggetto, predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, apportava alcune modifiche e integrazioni al d.P.R. 14 marzo 2001

n. 258, avente ad oggetto la disciplina degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro al fine di adeguarne l'organizzazione, di recente modificato dal d.P.R. 2 marzo 2004 n. 84.

Il primo dei sei articoli della novella reca una modifica all'articolo 2, comma 1, del d.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, laddove sono elencati gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni. La norma inserisce in tale elenco la lettera g) relativa alla istituzione della Segreteria tecnica, quale organo destinato a svolgere un'attività di supporto al Ministro di carattere conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni per la elaborazione, l'impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore.

Si prevede l'istituzione all'interno degli uffici di diretta collaborazione di una Segreteria tecnica, quale organo che sarà costituito, nell'ambito del contingente di personale di novantasei unità già previsto dall'articolo 8, comma 1, del d.P.R. n. 258 del 2001, da un *pool* di esperti altamente qualificati del settore delle comunicazioni con il compito di svolgere un'attività di supporto al Ministro di carattere conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali di settore. Per quanto riguarda l'invarianza della spesa derivante da tale disposizione si rinvia a quanto segnalato in merito all'articolo 5.

L'articolo 2 apporta una modifica all'art. 9 del d.P.R. n.258 del 2001 provvedendo a correggere un refuso relativo al numero delle unità di personale del contingente degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni. Infatti, erroneamente, l'articolo 9 del d.P.R. n. 258 del 2001 porta la cifra di "novantadue" unità anziché di "novantasei" come già stabilito dall'art.8, comma 1 del medesimo regolamento.

L'articolo 3 aggiunge, dopo l'articolo 7 del d.P.R. n. 258 del 2001, l'articolo 7 *bis* con il quale viene istituita, nell'ambito del contingente di novantasei unità di personale previsto per gli uffici di diretta collaborazione, una Segreteria tecnica quale organo di supporto conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni all'opera del Ministro, coordinata e diretta dal Capo della

Segreteria tecnica, scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

L'articolo 3, inoltre, prevede che la Segreteria tecnica sia diretta e coordinata dal Capo della Segreteria tecnica individuato dal Ministro con proprio provvedimento e scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero delle comunicazioni.

L'articolo 4 modifica l'articolo 8 del d.P.R. n. 258 del 2001, inserendo la figura del Capo della Segreteria tecnica nell'elenco dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, le cui posizioni sono, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 8, da considerarsi aggiuntive rispetto al contingente di novantasei unità del personale di diretta collaborazione.

L'articolo 5 prevede, con una novella dell'articolo 10 del d.P.R. n.258 del 2001, il trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica, equiparato al trattamento economico di un dirigente di prima fascia. In particolare, il trattamento economico in questione è articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero delle comunicazioni ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero.

Tale disposizione non comporta, ha sempre ribadito il Ministero, un onere a carico del Bilancio dello Stato. Infatti, in conformità al parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2006, a garanzia dell'invarianza della spesa è previsto che l'onere derivante dal trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica sia compensato sopprimendo contestualmente alla nomina una delle tre posizioni di livello generale di cui all'art. 32 - *quater*, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300. Ciò a copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica.

Infine, riferisce l'Amministrazione che il trattamento economico dei vertici degli uffici di diretta collaborazione impinge sul cap. 1003 mentre il trattamento economico del dirigente di prima fascia previsto dall'art. 32 – *quater*, comma 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999 impinge sul capitolo 1007. Entrambi i capitoli competono al centro di responsabilità della Direzione generale per le risorse umane del Ministero delle comunicazioni. Pertanto, la compensazione avverrebbe tra capitoli afferenti ad uno stesso centro di responsabilità.

L'articolo 6 reca la clausola dell'invarianza della spesa, come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria.

L'Amministrazione, seppure in due tempi ha esibito al Collegio tutti i pareri necessari degli uffici interessati e lo schema di regolamento è stato deliberato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2006, ma in data 28 settembre 2006 è giunta al Presidente del Consiglio di Stato una lettera del Ministro per l'attuazione del programma di Governo con allegate le linee guida per la redazione degli schemi di provvedimenti attuativi dell'articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, già inviata a tutte le amministrazioni. In particolare si fa riferimento in questa direttiva ad una riduzione del trenta per cento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, ivi compresi, poteva apparire, gli uffici di diretta collaborazione di ogni Ministro.

Questo Collegio, nell'ordinanza istruttoria ha deciso che l'Amministrazione referente avrebbe dovuto rivedere e meglio anche specificare e illustrare, alla luce della direttiva, le modifiche regolamentari formulate, tenendo conto di quanto avrebbe detto conclusivamente il Ministero dell'economia e finanze e l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del suo istituzionale compito di coordinamento.

L'Amministrazione nella sua nota di risposta, munita anche di tutti i pareri richiesti (favorevoli), compreso anche quello dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio e del Ministro per l'attuazione del programma sostiene che come evidenziato nelle Linee guida per l'attuazione dell'art. 29 del decreto

legge n. 223 del 2006 trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Ministeri il 25 settembre 2006, con la locuzione “*Segreteria tecnica*” si è inteso far riferimento o a strutture di supporto di organismi collegiali o a organismi collegiali denominati segreterie tecniche, in quanto incaricate di compiti tecnici e non amministrativi, e non alle segreterie tecniche a supporto dell’organo politico, che come tali – ad avviso dello scrivente – non rientrano nel novero di quegli organismi collegiali per i quali l’art. 29 del decreto legge n. 223 del 2006 prevede una riduzione del 30 per della spesa.

La locuzione “*segreteria tecnica*”, nel nostro ordinamento, può assumere infatti un duplice significato:

- a* – in una prima accezione (specificata), essa individua un’articolazione interna degli uffici di diretta collaborazione;
- b* – in una seconda accezione (aspecifica), essa designa strutture a supporto di organismi collegiali ovvero organismi collegiali incaricati di compiti tecnici e non amministrativi (a mero titolo esemplificativo, il decreto ministeriale 27 giugno 2006 del Ministro della salute, all’articolo 1, comma 2, fa riferimento alla “*segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale*”).

Il testo delle Linee guida sull’attuazione dell’articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006 (che riprende a sua volta la relazione governativa al relativo disegno di legge di conversione), includendo nell’elenco esemplificativo degli organismi soggetti alla norma anche le “*segreterie tecniche*”, non si riferisce agli uffici di diretta collaborazione, ma utilizza detta locuzione nella sua accezione aspecifica. Infatti:

- 1- il testo delle Linee guida fa riferimento “...*alle segreterie tecniche, che svolgono prevalentemente compiti di monitoraggio di attività, di verifica di dati e di valutazione degli impatti o dei fabbisogni*”; gli organismi oggetto della riduzione della spesa e del riordino sono quindi individuati dal criterio di prevalente svolgimento di compiti di monitoraggio, verifica e valutazione. Tali non sono i compiti della “*segreteria tecnica*” di cui allo schema di regolamento in argomento, la quale dovrà invece svolgere un’attività di supporto al Ministro di

carattere conoscitivo specialistico per l'elaborazione, l'impostazione e la verifica degli effetti generali e di settore. Come si vede, l'attività di verifica costituisce solo uno degli aspetti di un complesso di funzioni più ampio e articolato collegate direttamente all'attività di elaborazione e impostazione delle politiche da parte del Ministro delle comunicazioni. Pertanto, la "segreteria tecnica" di cui allo schema in oggetto non rientra nel novero degli organismi di cui alle citate Linee guida;

2 – inoltre, l'esclusione dall'ambito dell'articolo 29 vale, in generale, per tutte le "segreterie tecniche" intese come articolazioni di uffici di diretta collaborazione: se infatti il criterio per assoggettare un organismo all'articolo 29 è quello della prevalenza di compiti di monitoraggio, verifica e valutazione, ne consegue che sono certamente da escludersi le segreterie tecniche in senso proprio, che svolgono in genere funzioni di supporto tecnico-scientifico del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico (si vedano in tale senso, ad esempio, il d.P.R. n. 98 del 2002, il d.P.R. n. 451 del 2000 e il d.P.R. n.216 del 2001, recanti i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione rispettivamente del Ministro dell'interno, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della salute).

CONSIDERATO

La Sezione condivide le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione circa la non assoggettabilità degli organismi in questione al citato art. 29 del d.l. n. 223 del 2006, ma sulla base di argomentazioni parzialmente diverse.

Difatti, la dedotta differenza di funzioni fra quelle che vengono definite come segreterie tecniche "specifiche" (quelle in esame) e "aspecifiche" non è del tutto esatta. In realtà le segreterie tecniche che si possono definire piuttosto come "politiche" svolgono attività di supporto non differente dalle altre. Anche esse in sostanza hanno – o possono avere – compiti di "monitoraggio di attività, di verifica di dati e di valutazione degli impatti e dei fabbisogni",

raccogliendo così gli elementi necessari per la formulazione dell'indirizzo pubblico.

Ma ciò non è sufficiente a farle rientrare nell'ambito degli organismi soggetti all'applicazione della norma in questione.

La stessa norma, infatti, detta nei commi successivi una disciplina, in particolare in ordine alla durata e al rinnovo, che ha come necessario presupposto l'esistenza di una struttura non condizionata temporalmente dall'incarico ministeriale, sulla base di un legame funzionale indiscutibile.

L'applicazione di tale disciplina è dunque sostanzialmente incompatibile con la natura di questi organismi, né è ipotizzabile una applicazione parziale, limitata al profilo economico (riduzione della spesa), ciò che condurrebbe ad una duplicità di situazioni soggettive contrastanti con la unitarietà della fattispecie legale.

Non si hanno dunque osservazioni da formulare in proposito.


Parimenti non si hanno osservazioni sugli altri profili di merito.

Infine dal punto di vista formale, si richiama per la redazione del testo, al rispetto della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/1000888/0.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101.


P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)





Ministero delle Comunicazioni

Direzione Generale Gestione Risorse Umane

Ufficio II

MINCOM - MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI
Direzione Generale per la Gestione delle
Risorse Umane
AOO_DGGRU - REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0011616 - 18/09/2006 - USCITA

OGGETTO: Dichiarazione relativa alla riunione tenutasi in data 4 settembre 2006.

Il sottoscritto Direttore Generale della Direzione Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Concettina Ciminiello, in qualità di Presidente della delegazione di Parte Pubblica, dichiara che in data 4 settembre u.s. si è tenuta presso la sala del Consiglio di Amministrazione di questo Dicastero, la riunione di consultazione in merito allo schema di regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 maggio 2001 n. 458 di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle Comunicazioni.

IL Presidente della Delegazione di Parte Pubblica
Dott.ssa C. Ciminiello

Concettina Ciminiello



Ministero delle Comunicazioni

Direzione Generale per la Gestione delle Risorse Umane

Ufficio 2° – Relazioni Sindacali

AL SEGRETARIO GENERALE
O SUO DELEGATO
SEDE

A* TUTTI I DIRETTORI GENERALI
O LORO DELEGATI
LORO SEDI

A DIRETTORE
O SUO DELEGATO
ISTITUTO SUPERIORE CTI
SEDE

ALLE OO.SS. NAZIONALI AREA DIRIGENZA

ALLE OO.SS. NAZIONALI AREA NON DIRIGENZA
LORO SEDI

P.C. AL GABINETTO ON. MINISTRO
LARGO DI BRAZZA'
00100 ROMA

AL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO
SEDE

TESTO

D.G.GEST.RIS.UMANE. PROT. N. = IN RELAZIONE ALL'INFORMATIVA FORNITA IN DATA 23 AGOSTO 2006 IN MERITO ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DPR 14 MAGGIO 2001 N. 258 DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI, LE SS.LL. E LE OO.SS. IN INDIRIZZO SONO INVITATE IL GIORNO 4 SETTEMBRE 2006 ALLE ORE 15.00 PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SITA AL 4° PIANO DI QUESTA SEDE MINISTERIALE PER LA DEBITA CONSULTAZIONE.

DIRGEN

CIMINIELLO

25 AGO. 2006